



Via Rimini 7 / 40128 Bologna
tel. 051 2133143 / fax 051 2133340
e-mail: fita@cnaemiliaromagna.it / sito web: www.cnaemiliaromagna.it

**CNA FITA EMILIA ROMAGNA TI INVITA A DARE LA TUA ADESIONE ALLE INIZIATIVE DI PROTESTA
CONTRO L'OBBLIGO DI PAGAMENTO IMMEDIATO DELLE SANZIONI**

**CON IL PAGAMENTO IMMEDIATO DELLE SANZIONI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA SI LEDE IL DIRITTO
ALLA DIFESA E SULLE IMPRESE GRAVA UN ULTERIORE PROBLEMA ECONOMICO ED ORGANIZZATIVO**

OCCORRE CHIEDERE A GOVERNO E PARLAMENTO DI MODIFICARE LA NORMA

**Al Presidente della Repubblica Italiana;
Al Presidente del Senato della Repubblica;
Al Presidente della Camera dei Deputati;
Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Al Ministro dell'Interno;
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Al Ministro della Giustizia.**

**e p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari del Senato
della Repubblica;
Ai Presidenti dei Gruppi parlamentari della camera
dei Deputati**

La CNA FITA Emilia Romagna ritiene che la modifica al Codice della Strada introdotta con la Legge 120 del 29 luglio 2010, andando a cancellare la normativa precedente che consentiva il pagamento entro 60 giorni, o l'eventuale ricorso, VADA A PENALIZZARE FORTEMENTE LA CATEGORIA DEI TRASPORTATORI. Con l'art. 35 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 è stato introdotto l'obbligo, per quattro delle infrazioni più frequenti, del **pagamento al momento del controllo su strada, pena il fermo amministrativo immediato del veicolo**. I problemi pratici ed operativi sono evidenti a tutti; sia gli operatori di polizia addetti ai controlli stradali, sia i trasportatori, si trovano a dover gestire in strada ed a tutte le ore del giorno e della notte importanti somme di denaro in contanti, visto che nel frattempo le sanzioni sono state anche aumentate. Già in precedenza i conducenti professionali di veicoli erano costantemente esposti a furti e rischi di ogni genere; ora si è aggiunto anche il rischio dato dal dover girare con una dotazione di contanti al fine di pagare le sanzioni "sul posto". MA IL VERO PROBLEMA NON E' QUESTO; LA NORMA E' PALESEMENTE INCOSTITUZIONALE, essendo IN GIOCO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DIFESA, che deve essere invece riconosciuto a qualsiasi cittadino. Con la norma introdotta dall'art.35 della Legge 120 SI VERIFICA CHE, A FRONTE DI UNA CONTESTAZIONE relativa a quattro norme del Codice della Strada (superamento ore di guida, sovraccarico, divieto di sorpasso, superamento limiti di velocità) IL CONDUCENTE HA DUE POSSIBILITA': PAGARE IMMEDIATAMENTE PER EVITARE IL FERMO DEL VEICOLO, andando incontro all'impossibilità di presentare ricorso in seguito; oppure VERSARE UNA CONSISTENTE CAUZIONE, anche questa immediatamente sul posto, se intende successivamente fare ricorso. E' del tutto evidente lo stato di oggettiva difficoltà che si determina, con grave pregiudizio per l'esercizio di un diritto importante. Il conducente, che potrebbe anche non essere il titolare



Emilia Romagna



Via Rimini 7 / 40128 Bologna
tel. 051 2133143 / fax 051 2133340
e-mail: fita@cnaemiliaromagna.it / sito web: www.cnaemiliaromagna.it

dell'azienda bensì un dipendente, si trova a valutare e decidere se è proponibile il Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. La discriminante più grossa si crea fra chi ha la disponibilità economica immediata per **VERSARE LA CAUZIONE** e chi questa possibilità non l'ha e a questa condizione è subordinato il diritto alla difesa. Premesso che la sicurezza su strada è un bene prezioso per tutti, in primo luogo per coloro che su strada trascorrono la maggior parte della propria vita lavorativa, come i trasportatori, non possiamo non evidenziare che le recenti modifiche al Codice della Strada, qui in calce richiamate, ci sembrano particolarmente vessatorie nei confronti della categoria dei trasportatori. Fin dai primi giorni di applicazione delle nuove norme, molte aziende ci hanno segnalato che oltre al danno del fermo amministrativo del veicolo si sono poi viste recapitare da parte del committente una richiesta di risarcimento per i danni subiti a seguito del ritardo nella consegna delle merci. Le nostre imprese sono iscritte all'Albo Trasporti, per legge hanno un preposto, sono iscritte alla Camera di Commercio, hanno una partita IVA, che problema c'è a pagare presso un Ufficio Postale entro il termine di 60 giorni come accadeva prima della recente modifica? CNA FITA dell'Emilia Romagna, valuta positivamente l'accoglimento della propria richiesta di equiparazione fra conducenti stranieri ed italiani in merito all'entità della cauzione da versare. Sugli **importi delle cauzioni da versare**, come avevamo puntualmente denunciato, la norma recentemente introdotta andava a penalizzare i conducenti nazionali e ad agevolare i vettori stranieri. Per CNA FITA Emilia Romagna non basta aver equiparato il trattamento sulle cauzioni; ora è necessario andare verso la **immediata modifica dell'art.35 della Legge 29 luglio 2010**, in particolare dei commi 2bis, 2ter, 2 quater, laddove prevedono:

(omissis)

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.

CNA FITA Emilia Romagna si fa interprete e portavoce del PESANTE DISAGIO manifestato da parte dei conducenti professionali di veicoli ed invita a sottoscrivere la presente petizione.

Seguono firme di adesione.



Emilia Romagna



Via Rimini 7 / 40128 Bologna
tel. 051 2133143 / fax 051 2133340
e-mail: fita@cnaemiliaromagna.it / sito web: www.cnaemiliaromagna.it

Richiesta di modifica al Codice della Strada

Cognome e Nome:

Tipo di documento d'identità:.....Numero.....

Firma:.....

Cognome e Nome:

Tipo di documento d'identità:.....Numero.....

Firma:.....

Cognome e Nome:

Tipo di documento d'identità:.....Numero.....

Firma:.....

Cognome e Nome:

Tipo di documento d'identità:.....Numero.....

Firma:.....

Cognome e Nome:

Tipo di documento d'identità:.....Numero.....

Firma:.....

Il presente modulo deve essere riconsegnato alla sede CNA di appartenenza; tramite fax, via mail scansionando il documento, a mezzo posta o a mano.



Emilia Romagna